



COMUNE DI LIVORNO



**Tasso alcolemico: 1,34 g/l**  
**Lesioni gravi - Prognosi riservata**



*E tu?*  
*Che valore dai alla vita?*

Campagna informativa sulla guida  
sotto l'influenza dell'alcool

# Guida sotto l'influenza dell'alcool

## Art. 186 Codice della Strada

L'articolo 186 del Codice della Strada disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool punendo il conducente che ne abusa. Si dice infatti che:

***É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Concentrazione, lucida capacità di condurre o arrestare un veicolo, riflessi etc. vengono infatti compromessi dall'uso / abuso di alcool.***



**Vengono previste sanzioni progressive in base al tasso alcolemico (TA) verificato dagli agenti:**

Se il conducente in stato di ebbrezza **provoca** un incidente stradale:

- le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate;
- per le ipotesi a) – b) è previsto il fermo del veicolo per 180 giorni
- per l'ipotesi c) viene applicata **anche** la revoca della patente (o in caso di recidiva nel biennio per le altre ipotesi)



**Se ci sono incidenti con danni a persone:**

Concorso di reati:

- Art. 589 C.P. - omicidio colposo
- Art. 590 C.P. - lesioni colpose

**Lettera a) TA \* > 0.5 e fino a 0.8 g/l \***

SANZIONE	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
531.00 euro	10	Sospensione patente da 3 a 6 mesi

**Gli effetti** che l'alcool può avere sulle persone alla guida con TA fino a 0.5 g/l: parlantina, senso di piacevolezza, euforia, difficoltà a distinguere i colori dei semafori, guida irregolare.

**Lettera b) TA > 0.8 e fino a 1.5 g/l**

SANZIONE	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Reato penale – informativa all' autorità giudiziaria; ammenda da 800.00 a 3200 euro; arresto fino a 6 mesi	10	Sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno; sequestro per confisca di motoveicoli e ciclomotori (conducente/proprietario)

**Gli effetti** che l'alcool può avere sulle persone alla guida con TA da 0.5/0.8 fino a 1 g/l: diminuita coordinazione verbale e motoria; diminuzione o assenza di visione laterale; elevato, quanto ingiustificato, stato di sicurezza

**Lettera c) TA > 1.5 g/l**

SANZIONE	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Reato penale – informativa all' autorità giudiziaria; ammenda da 1500 a 6000 euro; arresto da 6 mesi ad 1 anno	10	Sospensione patente da 1 a 2 anni; raddoppiata se il veicolo non appartiene al conducente; sequestro per confisca di qualsiasi veicolo (conducente/proprietario)

**Gli effetti** che l'alcool può avere sulle persone alla guida con TA da 1.5 g/l o maggiore: camminata irregolare e barcollante; movimenti scoordinati accompagnati però da una forte disinibizione; non percezione della profondità di campo; grandemente ridotta la capacità di valutare distanze ed ostacoli; guida irrazionale; vero e proprio stato soporoso e di ubriachezza (fino ad un possibile coma).

**(\*)TA = tasso alcolemico rilevato dall'aria espirata dagli alveoli polmonari  
g/l = grammi per litro**



Per alcune categorie di conducenti è fatto divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, anche se il loro TA rimane compreso tra 0 e 0.5, cioè il limite di legge previsto per non essere considerati in stato di ebbrezza.

Queste categorie sono:

1. **minori di anni 21 e tutti coloro che hanno conseguito la patente di categoria B nei primi 3 anni;**
2. **i conducenti cosiddetti “professionali”, cioè chi esegue trasporto di persone o cose;**
3. **conducenti di autobus con più di 8 posti e autoveicoli in genere con massa a pieno carico > 3.5 tonnellate.**

Le sanzioni previste per queste categorie sono le stesse riportate nelle tabelle precedenti, ma aumentate da un terzo fino alla metà, ed è prevista inoltre la decurtazione di punti dalla patente da 5 a 10 in base al TA rilevato. La sanzione indicata per il **TA superiore a 0 e fino a 0.5**, invece, è di 164 euro o il doppio se chi guida provoca un incidente stradale



Per i valori di alcool rilevato nel sangue **superiori a 1.5 g/l** è prevista, quale sanzione accessoria, la **revoca** del titolo abilitativo alla guida: in caso di recidiva nel triennio per i conducenti ai punti 1 e 2; fin dal primo accertamento per i conducenti al punto 3.



Se < 18 anni:

**Con TA < 0,5 g/l potrà conseguire la patente B a 19 anni**

**Con TA > 0,5 g/l potrà conseguire la patente B a 21 anni**

**Sempre sequestro di CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI**

L'art. 186 prevede la possibilità di verificare lo stato di ebbrezza del conducente mediante accertamenti:

- **l'utilizzo di etilometro omologato**: è una apparecchiatura che misura l'alcool assorbito, e quindi già in circolo nell'organismo.
- **pre-test**: mezzi che non richiedono l'omologazione utili a compiere accertamenti preliminari. Qualora positivi rendono legittimo l'utilizzo dell'etilometro.
- **accertamenti sintomatologici**: gli agenti possono ritenere un conducente in stato di ebbrezza qualora presenti segni quali un'andatura irregolare e traballante, movimenti scoordinati, voce impastata accompagnata da una difficoltà nell'esprimersi, euforia immotivata, alito fortemente vinoso/alcolico; se sta guidando potrebbero essere condotte sospette un'andatura zigzagante, manovre improvvise, etc.



### **RIASSUMENDO**

- ⤴ **< 0,5 g/l = consentita la guida *eccetto*: neopatentati, < 21 anni**
- ⤴ **0,5 g/l – 0,8 g/l = sanzione amministrativa**
- ⤴ **0,8 g/l -1,5 g/l = (REATO) ARRESTO + informativa Autorità Giudiziaria**
- ⤴ **> 1,5 g/l = (REATO) ARRESTO + CONFISCA VEICOLO + informativa AG**

Obbligatoriamente in tutti i locali pubblici dove vengono venduti o somministrati alcolici devono essere esposte le **Tabelle Ministeriali** istituite con legge 160/2007, che danno la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, differenti per uomini e donne.

**TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO**

(Art.6 del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160)

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ ALCOLICA

UNITÀ ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchieri, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)			
Birra	330 cc	Superalcolici	40 cc
Vino	125 cc	Champagne/spumante	100 cc
Vini liquorosi-aperitivi	80 cc	Ready to drink	150 cc
Digestivi	40 cc	MIX	summare i componenti

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti

Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata\*\*

**DONNE**

STOMACO VUOTO							STOMACO PIENO								
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)						BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		45	55	60	65	75	80			45	55	60	65	75	80
Livelli teorici di alcolemia															
birra analcolica	0,5	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	birra analcolica	0,5	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
birra leggera	3,5	0,39	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	birra leggera	3,5	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
birra normale	5	0,56	0,46	0,42	0,39	0,34	0,32	birra normale	5	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18
birra speciale	8	0,90	0,73	0,67	0,62	0,54	0,50	birra speciale	8	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29
birra doppio malto	10	1,12	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63	birra doppio malto	10	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36
vino	12	0,51	0,42	0,38	0,35	0,31	0,29	vino	12	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17
vini liquorosi-aperitivi	18	0,49	0,40	0,37	0,34	0,29	0,28	vini liquorosi-aperitivi	18	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16
digestivi	25	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18	digestivi	25	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11
digestivi	30	0,39	0,32	0,29	0,27	0,23	0,22	digestivi	30	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13
superalcolici	35	0,45	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25	superalcolici	35	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15
superalcolici	45	0,58	0,47	0,43	0,40	0,35	0,33	superalcolici	45	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20
superalcolici	60	0,77	0,63	0,58	0,53	0,46	0,43	superalcolici	60	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26
champagne/spumante	11	0,37	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21	champagne/spumante	11	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
ready to drink	2,8	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	ready to drink	2,8	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
ready to drink	5	0,24	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14	ready to drink	5	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08

\*\* Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa:  $0,39+0,49 = 0,88$  grammi/litro; donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa:  $0,35+0,35 = 0,70$ .

**UOMINI**

STOMACO VUOTO							STOMACO PIENO								
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)						BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		55	65	70	75	80	90			55	65	70	75	80	90
Livelli teorici di alcolemia															
birra analcolica	0,5	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	birra analcolica	0,5	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
birra leggera	3,5	0,25	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15	birra leggera	3,5	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09
birra normale	5	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	birra normale	5	0,20	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12
birra speciale	8	0,56	0,48	0,44	0,41	0,39	0,35	birra speciale	8	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
birra doppio malto	10	0,71	0,6	0,55	0,52	0,49	0,43	birra doppio malto	10	0,41	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25
vino	12	0,32	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20	vino	12	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11
vini liquorosi-aperitivi	18	0,31	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19	vini liquorosi-aperitivi	18	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
digestivi	25	0,20	0,17	0,16	0,15	0,15	0,12	digestivi	25	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
digestivi	30	0,24	0,21	0,19	0,18	0,18	0,15	digestivi	30	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
superalcolici	35	0,28	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17	superalcolici	35	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
superalcolici	45	0,36	0,31	0,29	0,27	0,25	0,22	superalcolici	45	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14
superalcolici	60	0,48	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30	superalcolici	60	0,30	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18
champagne/spumante	11	0,24	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14	champagne/spumante	11	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08
ready to drink	2,8	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	ready to drink	2,8	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
ready to drink	5	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	ready to drink	5	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06

\*\* Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa:  $0,41+0,41 = 0,82$  grammi/litro; uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa:  $0,71+0,36 = 1,07$  grammi/litro.

**AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA**

La tabella fornisce informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche; lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile. A tal fine è importante sapere che:

- esiste un legame diretto tra i livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
- le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l'assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione;
- tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio;
- a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell'età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antitumorici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso). Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, e nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.

Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.

NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all'assunzione di un'unità di bevanda alcolica e forniscono un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza né/o di idoneità psico-fisica alla guida.

## OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Con la legge n. 41 del 23 marzo 2016 sono stati introdotti due nuovi reati nel Codice Penale, art 589-bis (omicidio stradale) e art 590-bis (lesioni personali stradali).

Questi nuovi articoli puniscono i conducenti che a causa della propria condotta provocano incidenti mortali o con lesioni gravi (prognosi oltre 40 giorni).

Violando una norma del Codice della Strada si può essere puniti con la reclusione da 2 a 7 anni e la revoca della patente per 5 anni.

L'omicidio stradale è **aggravato** se colui che provoca l'incidente si trova:

- in stato di ebbrezza grave, ovvero con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l,
- in alterazione psicofisica conseguente l'assunzione di sostanze stupefacenti,
- per i conducenti professionali o di mezzi pesanti in stato di ebbrezza media ( 0,8 g/l).

In questi casi possiamo essere puniti con la reclusione da 8 a 12 anni fino a 18 anni e con la revoca della patente per 15 anni fino ad un massimo di 30 in caso di fuga.

E' previsto, altresì, l'ARRESTO obbligatorio in flagranza del reato.

Tali pene sono minori se dall'incidente derivano lesioni gravi anziché mortali.

Altre aggravanti previste per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali sono:

- guidare senza patente, sospesa o revocata,
- veicolo non assicurato,
- velocità oltre il doppio di quella consentita,
- attraversare con il semaforo rosso,
- circolare contro mano
- inversione di marcia su incroci, curve o dossi,
- sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali
- sorpasso in presenza di linea continua.

A cura di:

**Ag.Sc. Jonathan Davitti**

Corpo Polizia Municipale

Comune di Livorno

*La giovinezza è l'ebbrezza della vita:*  
**NON BERTELA!!!**



*La Polizia Municipale di Livorno ringrazia  
i "ragazzi" del Servizio Civile 2016  
per la collaborazione*